

PENSIONE LIQUIDATA RICALCOLO

(D.P.R. nr. 1092/1973 – artt. 54 / 44)

Se sei già in pensione con il “sistema misto” e puoi contare su più di 20 (venti) anni di contributi, questa news fa al caso Tuo.

La Magistratura contabile (Corte dei Conti) ha accolto, oramai da tempo, numerosi ricorsi avente ad oggetto la richiesta del ricalcolo della pensione, ritenendo applicabile al personale militare il regime pensionistico più favorevole previsto dall’art. 54 del D.P.R nr. 1092/1973, in luogo di quello previsto dall’art. 44 del medesimo decreto, per il personale civile.

Numerose sono le sentenze di accoglimento di questa fattispecie.

Tuttavia, nonostante la giurisprudenza favorevole, l’INPS non riconosce spontaneamente tale diritto a tutti gli altri interessati (appartenenti a: Arma del Carabinieri, Guardia di Finanza, Forze Armate, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) che sono stati posti in pensione con il “**sistema misto**” (**retributivo e contributivo**), avendo un’anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, inferiore a 15 (quindici anni) e un’anzianità complessiva utile superiore a 20 (venti) anni.

Per poter agire in via giurisdizionale (Ricorso alla Corte dei Conti) è necessario prima inviare una lettera con richiesta e messa in mora all’INPS, anche al fine di interrompere la prescrizione (prescrizione: 5 anni).

Per la redazione e l’inoltro di questa lettera, il cliente non dovrà corrispondere alcun fondo spese.

Trascorsi 30 gg., in assenza di un riscontro positivo da parte dell’INPS, potrà iniziare la fase giudiziale con la redazione e deposito del ricorso.

Per maggior informazioni e/o chiarimenti in merito alla fattispecie giuridica art. 54 D.P.R nr. 1092/1973 visita il nostro sito www.studioagnelliepartners.it

[diritto previdenziale militare](#)